

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. Dell'UTRI Marco - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9071-2018 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrenti -

contro

(OMISSIS) SPA quale mandataria di (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2007/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL'UTRI.

RILEVATO Che:

con sentenza resa in data 15/9/2017, la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato improponibile per tardivita' l'appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva accolto la domanda proposta dalla (OMISSIS) soc. coop a r.l. (di seguito, (OMISSIS) s.r.l., quale cessionaria del rapporto controverso) nei confronti degli odierni ricorrenti, per la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., degli atti con i quali (OMISSIS) (debitore a titolo fideiussorio nei confronti della (OMISSIS) soc. coop a r.l.) aveva disposto di taluni diritti immobiliari propri in favore degli altri convenuti;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come gli appellanti avessero notificato l'atto di impugnazione alla controparte oltre il termine di legge previsto dagli articoli 325 e 327 c.p.c., con la conseguente improponibilita' dell'appello proposto;

che, avverso la sentenza d'appello, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione;

che la (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della (OMISSIS) s.r.l., resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., le parti non hanno presentato memoria.

CONSIDERATO che,

con l'unico motivo di impugnazione proposto, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello per violazione della L. n. 53 del 1994, articolo 170 c.p.c. e articolo 3-bis, comma 4, (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ommesso di considerare che la sentenza di primo grado era stata notificata agli odierni ricorrenti al solo indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. (OMISSIS), e non anche, necessariamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata degli altri due difensori costituiti per le stesse parti, con la conseguenza che, nulla la notificazione della sentenza di primo grado, l'atto di appello notificato alle controparti dal difensore degli odierni ricorrenti avrebbe dovuto ritenersi pienamente tempestivo, da cio' derivando la necessita' del relativo esame nel merito;

che il ricorso e' manifestamente infondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell'articolo 175 c.p.c. (sul punto non abrogato o modificato, neppure dopo l'entrata in vigore della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, richiamata dagli odierni ricorrenti), dopo la costituzione in giudizio, tutte "le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito";

che, nel caso di specie, l'avv. (OMISSIS) risulta costituita, nel giudizio di primo grado, per tutte le parti odierne ricorrenti, sia pure con mandato disgiunto, unitamente ad altri co-difensori;

che, in forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in caso di mandato ad litem conferito a piu' difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non e' nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014, Rv. 631184);

che, pertanto, la notifica della sentenza di primo grado effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. (OMISSIS), deve ritenersi pienamente valida ed efficace, nonche' idonea a determinare (a partire dal suo compimento in data 14 marzo 2016) la decorrenza del termine breve di impugnazione di cui all'articolo 325 c.p.c. (cfr. altresì Sez. L, Sentenza n. 2774 del 04/02/2011, Rv. 615984 01; Sez. 3, Sentenza n. 1311 del 09/04/1975, Rv. 374828 - 01);

che, avendo gli odierni ricorrenti notificato l'atto di appello soltanto in data 25/7/2017, correttamente la corte territoriale ne ha rilevato la tardivita' e la conseguente inammissibilita';

che, conseguentemente, sulla base di tali premesse, rilevata la manifesta infondatezza della censura esaminata, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della societa' controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio contributo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, articolo 1-bis.